

<i>Visto e registrato sul conto impegni</i>					La Diretrice dell'Ufficio Bilancio
al n.	Cap.	Art. Lim.	Es.	Trento	

2



***DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA REGIONALE***

N. 56

Seduta del 8 aprile 2015

SONO PRESENTI:	Ugo Rossi	Presidente
	Arno Kompatscher	Vice Presidente sostituto del Presidente
	Violetta Pletegher	Vice Presidente
	Giuseppe Detomas	Assessori
	Josef Noggler	
	Alexander Steiner	Segretario della Giunta regionale

La Giunta regionale delibera sul seguente oggetto:

Misure organizzative per l'agevolazione della pubblicazione dei dati e dei documenti in formato aperto

Su proposta del Presidente Ugo Rossi
 Segreteria della Giunta regionale
 Ufficio Organizzazione e informatica

Visti:

la direttiva 2003/98/CE del 17 novembre 2003 relativa al riutilizzo dei documenti del settore pubblico;

il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 che ha recepito la direttiva 2003/98/CE e ha attribuito alle amministrazioni la facoltà di autorizzare il riutilizzo dei dati raccolti, prodotti, riprodotti e diffusi nello svolgimento dei propri compiti istituzionali da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale sono stati prodotti nell'ambito dei fini istituzionali;

il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che all'art. 18 ("amministrazione aperta") obbliga le pubbliche amministrazioni a pubblicare come open data i dati relativi alle concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'art. 12 legge 241/1990 ad enti pubblici e privati;

la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", che obbliga le amministrazioni alla pubblicazione in formato aperto di ulteriori atti, documenti e informazioni;

la legge regionale 29 ottobre 2014, n.10, concernente "Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a ordinamento regionale, nonché...Omissis...";

il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'amministrazione digitale", così come modificato e integrato, che fornisce una definizione di dati di tipo aperto e stabilisce che le Amministrazioni mettano a disposizione il patrimonio informativo del quale hanno la disponibilità e la titolarità attraverso l'uso di formati aperti e razionalizza il processo di valorizzazione del patrimonio informativo, obbligando le amministrazioni ad adottare e pubblicare regolamenti che disciplinino la facoltà di accesso telematico e il riutilizzo;

la legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", che regola il diritto d'autore, la titolarità dei contenuti e dei dati pubblici e le licenze per il riutilizzo;

il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";

la legge regionale 13 del 1993, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

le linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico approvate dall'Agenzia per l'Italia Digitale con Determinazione Commissariale n. 95/2014 del 26 giugno 2014;

le Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati, Garante Privacy, 12 giugno 2014;

Condivisa la valorizzazione del patrimonio informativo degli enti pubblici, come momento necessario:

all'impegno di trasparenza da parte dell'ente pubblico nei confronti della cittadinanza a garanzia di condizioni eque e non discriminatorie dell'accesso alle informazioni pubbliche,

all'avanzamento sul piano dell'attuazione e dell'integrazione delle agende digitali regionali e nazionale e delle pratiche di e-government,
al miglioramento della qualità della vita dei cittadini grazie all'opportunità di una maggiore conoscenza e partecipazione;

Ritenuto che, per trasformare i dati in informazioni, in conoscenza e in servizi, il patrimonio informativo pubblico deve essere considerato come una risorsa da mettere a disposizione di chiunque favorendo la creazione di valore aggiunto per l'intera collettività;

Preso atto che ai sensi dell'art. 68, comma 3, lett. b) del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono "dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche:

1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;

2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;

3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione";

Rilevato che in relazione a quanto sopra esposto, e ai sensi dell'art. 52, c. 1 del Codice dell'Amministrazione Digitale, la Regione è tenuta a pubblicare nel proprio sito web, all'interno della sezione «Trasparenza, valutazione e merito», il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in suo possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria;

Preso atto che a tale scopo:

l'Amministrazione regionale, con nota protocollo 0018663/21/10/2014-P ha richiesto l'adesione al progetto Open Data Trentino, curato dalla Provincia Autonoma di Trento, al fine di rendere disponibili e accessibili i dati di cui la Regione Autonoma Trentino Alto Adige è titolare in modo da consentirne il riutilizzo con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche per rispondere alle prescrizioni normative di cui articoli 50 e 52 del Codice dell'Amministrazione Digitale;

la Provincia Autonoma di Trento con nota protocollo P323/622641 del 24/11/2014 ha confermato la richiesta di adesione al progetto Open Data Trentino;

Ravvisato, pertanto, che la Regione già partecipa al catalogo dati.trentino.it, esponendovi i dati aperti di cui essa è titolare, secondo le modalità e le disposizioni delle "Linee guida per il riutilizzo e la diffusione dei dati pubblici", approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2858 del 27 dicembre 2012, e relativi allegati ("Licenze standard per il riutilizzo e la diffusione dei dati pubblici" e "Formati aperti e metadati per la diffusione e il riutilizzo dei dati pubblici"), che la Regione condivide;

Ravvisato che saranno oggetto di riutilizzo i dati e i documenti contenenti dati che la Regione Autonoma Trentino Alto Adige ha acquisito o prodotto nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e dei quali la medesima è titolare, o è nella piena disponibilità;

Ravvisato che:

in conformità a quanto stabilito nel D. Lgs. 36 del 2006, e s.m.i., non saranno oggetto di riutilizzo i dati e i documenti detenuti per finalità che esulano dall'ambito dei compiti

istituzionali della Pubblica Amministrazione o che siano esclusi dalla legislazione sul diritto di accesso, così come quelli presenti nell'Anagrafe Tributaria;

l'attività di individuazione dei dati oggetto di riutilizzo sia, in ogni caso, condotta in modo tale da escludere quelli che, per il tipo di riutilizzo o per le modalità con cui si intende realizzarlo, potrebbero violare:

- la sicurezza pubblica, la difesa nazionale, lo svolgimento di indagini penali o disciplinari;
- il diritto di terzi al segreto industriale, statistico e commerciale, o altri vincoli di segretezza fissati in obblighi di legge;
- i diritti di proprietà intellettuale;
- il diritto alla protezione dei dati personali;

Preso atto che:

è stata già avviata un'iniziativa sperimentale per la trasformazione in formati di dati aperti di numerosi dataset presenti in formati non aperti sul sito web della Regione e ritenuto di voler proseguire tale attività ampliandone il campo di intervento, rendendola il più possibile sistematica;

Considerato che la Regione intende favorire la trasparenza amministrativa e il riutilizzo dei propri dati, garantendo al contempo la tutela della privacy, e che, pertanto, adotterà tutte le misure e gli strumenti necessari per il rilascio dei dati nel rispetto della disciplina a protezione dei dati personali;

Preso atto che nella sezione «Amministrazione trasparente», del sito istituzionale della Regione è stata realizzata la sotto sezione dati in formato aperto, che accede all'indirizzo www.dati.trentino.it e alla piattaforma tecnologica per gli open data, messa a disposizione dalla Provincia Autonoma di Trento;

Preso atto che salvo diversa indicazione, tutti i dati e i documenti pubblicati sul portale regionale sono da considerarsi dati di tipo aperto (ai sensi degli artt. 52 e 68 del CAD) e sono rilasciati con licenza standard per il riutilizzo CC-BY (Versione 2.5);

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

delibera

di confermare l'attività posta in essere dagli Uffici regionali ai fini dell'attuazione della normativa in tema di riutilizzo dell'informazione del settore pubblico e di altre normative di settore in merito alla pubblicazione di dati in formato aperto;

Al fine di garantire operatività concreta all'ambito di azione del presente provvedimento la Segreteria della Giunta regionale coinvolgerà le Strutture interessate nel processo di apertura del patrimonio informativo pubblico;

in tal senso ogni Ripartizione della Regione, in raccordo con l'Ufficio Organizzazione e informatica individuerà i dati pubblici che intende pubblicare in formato aperto, accompagnati dai relativi metadati per la loro pubblicazione sul sito web della Regione entro il 31 marzo di ogni anno, in conformità a quanto disposto dall'art. 9, comma 7 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, come convertito con Legge 17 Dicembre 2012, n. 221; e provvederà all'aggiornamento dei dati già disponibili e oggetto di riutilizzo con cadenza almeno annuale e stabilità in relazione alla tipologia di dati;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario in corso.

Letto, confermato e sottoscritto

IL VICE PRESIDENTE SOSTITUTO DEL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE